

MOZIONE CONGRESSUALE SULL'ART. 2233 cod. civ.

proposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina e presentata al XXXII Congresso Nazionale Forense di Venezia dai sottoscritti delegati.

- Preso atto che, con frequenza crescente, gli avvocati sono chiamati a sottoscrivere accordi economici a condizioni che umiliano il ceto professionale e sono in aperto contrasto con i principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale;

- Considerato che la sostanziale mancanza di regole sulla consistenza economica degli accordi, unita alle sfavorevoli condizioni di mercato nel quale operano i professionisti, relegano l'Avvocato nella posizione di contraente debole (rispetto sia all'impresa che alla Pubblica Amministrazione), così che non può parlarsi di libertà e autonomia nella contrattazione dei compensi professionali;

- Valutato che la crisi (anche) economica in cui versa l'Avvocatura nel suo complesso riverbera i suoi effetti anche sul mercato della occupazione e delle collaborazioni professionali (basti pensare al personale di segreteria - licenziato e non più rimpiazzato - o alla sopravvenuta impossibilità di remunerare ogni forma di collaborazione professionale);

- Rilevati gli effetti e le diseguaglianze che si riversano sull'indotto e sul sistema economico generale, oltre che sulla clientela meno agiata, che resta gravata dai costi di funzionamento cui si sottraggono le grandi imprese e le Pubbliche amministrazioni (in forza del loro potere

contrattuale);

delibera

di chiedere al Governo, e ai parlamentari, di proporre ed approvare le seguenti modifiche di legge:

1) integrare l'art. 13, comma 1[^], della L. n. 247/12, limitatamente al periodo "*L'incarico può essere svolto a titolo gratuito **unicamente per finalità socialmente rilevanti e per le categorie meno abbienti***";

2) aggiungere all'art. 13, comma 3[^], della L. n. 247/12, dopo il periodo "*La pattuizione dei compensi è libera*", la frase: "***nell'ambito dei parametri di cui al successivo comma 6[^]***";

3) modificare l'art. 2233 c.c., con l'inserimento di un IV[^] comma del seguente tenore:

"4. E' nullo qualsiasi patto nel quale il compenso sia manifestamente sproporzionato all'opera prestata ai sensi del comma II. Si presume manifestamente sproporzionata la pattuizione di un compenso inferiore rispetto ai parametri ministeriali applicabili alle professioni regolamentate nel sistema ordinistico o ai sensi dell'art. 13 comma VI della legge 247/2012 per la determinazione del compenso del professionista nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale. E' altresì nulla qualsiasi pattuizione che vieti al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che gli imponga l'anticipazione di spese per conto del cliente. La nullità non opera nei rapporti professionali disciplinati dal codice del consumo".